



Ministero dell' Ambiente e Sicurezza Energetica

DIPARTIMENTO ENERGIA

DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA

DIVISIONE III

Aziende titolari di impianti
di deposito e/o raffinerie di
oli minerali

Ai Concessionari
E distributori di GPL

Oggetto: Decreto Legislativo 22 febbraio 2006, n.128. Circolare di rilevazione dei dati relativi all'anno 2022.

Con la presente circolare si forniscono le indicazioni per l'adempimento all'obbligo di cui all'art. 3, comma 5 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n° 128, e dal successivo Accordo di Programma, riguardante la rilevazione dei **dati riferiti all'attività del GPL uso combustione**, necessari per il corretto svolgimento delle attività di monitoraggio del settore, volte a garantire il rispetto delle disposizioni contenute nella norma.

Si ribadisce l'importanza della corretta compilazione delle schede di rilevazione, vista la rilevanza strategica del GPL ribadita dall'entrata in vigore del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con la legge 4 aprile 2012, n° 35, e successive modificazioni ed integrazioni.

La centralità del GPL, ai fini del raggiungimento degli obiettivi posti da Piano nazionale Energia e Clima (PNIEC) e del PNRR, è stata inoltre ribadita nel D.L. 31 maggio 2021 n° 77 che stabilisce che *"le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, come individuati nell'Allegato I-bis, le opere ad essi connesse, costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti"*

PERIODO DI RILEVAZIONE

Si comunica che la rilevazione dei dati riferiti all'attività del GPL uso combustione dell'anno 2021, inizierà **l'1 marzo 2023 e terminerà il 31 marzo 2023**, data entro la quale dovranno pervenire tutti i dati richiesti. Si ricorda a tale riguardo che il mancato invio dei dati è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 18, comma 4 del D.Lgs n. 128/06.

SOGGETTI TENUTI ALLA RILEVAZIONE



Ministero dell' Ambiente e Sicurezza Energetica

DIPARTIMENTO ENERGIA

DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E SICUREZZA

DIVISIONE III

I **sogetti tenuti all'invio dei dati**, ai sensi del già citato decreto legislativo n.128/2006, sono i titolari di impianti di lavorazione con struttura dedicata al GPL, i titolari di depositi doganali e fiscali importatori di GPL, i titolari di impianti di riempimento e travaso di GPL, i consorzi e le società facenti parte di un consorzio, le società appartenenti ad un "gruppo societario", le società che abbiano in affitto/comodato impianti di riempimento e travaso di GPL ed i titolari di autorizzazione per la distribuzione e vendita di GPL in bombole e serbatoi senza deposito, che entro la data del 30 marzo 2009 hanno conseguito i requisiti soggettivi ed oggettivi di cui agli articoli 8 e 9, 13 e 14 del D.Lgs 128/2006 nonché gli **operatori terzi**, come comunicato con la circolare n.16383 del 25 giugno 2018, consultabile sul sito del monitoraggio.

MODALITA' DI ACCESSO E D'INVIO DEI DATI

Per l'accesso alla piattaforma informatica dedicata al monitoraggio del GPL uso combustione è necessario collegarsi al seguente indirizzo:

<https://dgisaiegpl.mise.gov.it/gpl>

accedendo poi alle schede di propria pertinenza tramite l'utilizzo delle apposite user-id e password, credenziali informatiche utilizzate nell'ultimo accesso alla piattaforma.

Per chiarimenti, o richieste di supporto, sarà possibile ricevere tutte le informazioni entrando nella pagina del monitoraggio, all'indirizzo web soprariportato, selezionando l'icona contrassegnata con il **punto interrogativo**, nel menù a tendina è possibile selezionare "**contatti**" per inviare un messaggio con la specifica richiesta di chiarimenti, o selezionare "**manuale operativo**" per le istruzioni relative alla compilazione delle singole schede.

Si riportano in dettaglio le **modalità di accesso** per l'inserimento dei dati:

1. andare su <https://dgisaiegpl.mise.gov.it/gpl>
2. inserire le proprie credenziali
3. andare al menù "rilevazioni"
4. schiacciare il pulsante verde "crea nuova rilevazione"
5. scegliere "Rilevazione 20212(dati 2021)" dal menù a tendina e premere "crea"
6. compilare i modelli di pertinenza
7. cliccare su "passare a verificato" per TUTTI i modelli (anche quelli lasciati vuoti) usando i pulsanti a destra di ogni scheda



Ministero dell' Ambiente e Sicurezza Energetica

DIPARTIMENTO ENERGIA

DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E SICUREZZA

DIVISIONE III

8. convalidare la rilevazione cliccando sul pulsante azzurro "**convalida rilevazione**" che compare in alto a sinistra DOPO che tutti i modelli sono stati passati a verificato. **Si evidenzia che, senza questo ultimo passaggio, la rilevazione non viene considerata come inviata formalmente.**

Inoltre, al fine di facilitare lo scambio delle informazioni si ricorda che è in funzione una casella di posta elettronica, dedicata esclusivamente al monitoraggio del GPL, il cui indirizzo è il seguente:

monitoraggiogpl@mise.gov.it.

CONTENUTO DEI DATI DA INVIARE

Il contenuto delle informazioni richieste nelle apposite schede di rilevazione non è mutato rispetto alle precedenti rilevazioni:

- una **prima sezione**, che riguarda l'**anagrafica**, raccoglie tutte le informazioni riguardanti la Società oggetto della rilevazione: profilo dell'utente e della società, partita IVA, ragione sociale, sede dell'azienda, indicazione del **referente informatico**, soggetto individuato dalla Società quale responsabile dell'inserimento dei dati. La parte anagrafica riguarda anche le **informazioni relative ai depositi**, quali la gestione dei depositi fisici, dei depositi contabili e dei serbatoi, nonché l'inserimento della copia in formato pdf del titolo autorizzativo riguardante il deposito. Le schede 1, 4, 5 e 6 (**anagrafica delle Società e dei depositi**) non dovranno essere compilate; solamente nel caso di cambiamenti o nuove informazioni, i nuovi dati dovranno essere comunicati al MISE tramite la email dedicata: monitoraggiogpl@mise.gov.it;

- la **seconda sezione** riguarda i dati relativi alle altre schede, dalla n.2 alla n.16 bis. I dati dovranno essere inseriti, come di consueto, direttamente dalla Società titolare tramite il proprio referente informatico.

Il sistema di monitoraggio rileva, come già evidenziato, anche gli "**operatori terzi**", ponendoli come soggetti autonomi rispetto al precedente sistema.

Si ricorda inoltre, per le Aziende che non abbiano già provveduto, che per poter inserire il quantitativo di prodotto movimentato attraverso il **deposito contabile** istituito presso il deposito fisico dell'Azienda compilante, è necessario inviare copia dell'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per tale deposito contabile. E' inoltre necessario che l'azienda che movimentata il prodotto tramite il deposito contabile sia iscritta al monitoraggio. Si rileva al riguardo un'unica eccezione riguardante le aziende titolari di **reti canalizzate a metano che siano titolari anche di reti alimentate a GPL**, per le quali - qualora non già iscritte al



Ministero dell' Ambiente e Sicurezza Energetica

DIPARTIMENTO ENERGIA

DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E SICUREZZA

DIVISIONE III

monitoraggio - sarà necessario inviare apposita dichiarazione al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: dgisseg.impiantistrategici@pec.mise.gov.it

In merito alla compilazione della scheda **7a**, riguardante la consistenza numerica e volumetrica delle bombole, si evidenzia che la scheda va riempita inserendo la tipologia delle bombole (ad es. da kg.10) il numero di bombole con sigillo, a cespite ed i mc a cespite per ogni tipologia di bombole e, come ogni anno, è poi necessario **inserire una riga ulteriore nella quale indicare 0 per la tipologia di bombole, per il sigillo ed i cespiti ed inserire invece il totale delle bombole per l'anno di riferimento.**

Si ricorda inoltre che l'attività di distribuzione di GPL **esclusivamente a mezzo di reti canalizzate**, attività per la quale il comma 4 dell'art. 14 del decreto legislativo 128/2006 esclude la necessità del soddisfacimento del requisito oggettivo in quanto prevede che *"i serbatoi di cui al decreto del Ministero dell'interno del 14 maggio 2004 annessi al servizio di reti canalizzate di GPL non rientrano nel calcolo del rapporto percentuale di cui al comma 1, lettera a)"*. Per quanto concerne il requisito soggettivo di cui all'art. 13 relativamente alla disponibilità di impianto, si sottolinea che lo stesso requisito si ritiene soddisfatto, sempre nel caso di soggetto che svolga esclusivamente distribuzione di GPL a mezzo di rete canalizzata, dalla presenza e dalla relativa disponibilità degli stessi stoccaggi posti al servizio della rete canalizzata.

Con riferimento alla **scheda n.16 bis**, riguardante i **requisiti oggettivi** di cui agli articoli 9 e 14 del decreto legislativo n.128/06, si ricorda l'importanza di procedere alla sua corretta compilazione anche per i dati relativi all'anno 2020. Tale scheda deve essere compilata da tutte le Società che distribuiscono GPL in bombole e/o serbatoietti, nonché dalle Società che forniscono la disponibilità in serbatoi fissi.

Anche le Società che, **pur non esercitando l'attività di distribuzione e vendita di GPL in bombole e/o serbatoietti, possiedono quote di partecipazione in altre società e per le quali assicurano, con i propri stoccaggi, il rispetto del rapporto volumetrico di cui agli artt. 9 e 14 del D.Lgs. n.128/06**, sarà necessario indicare tale disponibilità volumetrica nella scheda 16 bis, alla riga F del menù a tendina (capacità su depositi per società di cui si ha partecipazione azionaria / da cui si è partecipati).

CAUZIONAMENTO

Si ricorda quanto disposto dall'articolo 10 del D.Lgs 128/2006 in materia di cauzioni delle bombole e dalla ministeriale n.0015306 del 14.9.2006 e dalle successive note esplicative in materia e si



Ministero dell' Ambiente e Sicurezza Energetica

DIPARTIMENTO ENERGIA

DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E SICUREZZA

DIVISIONE III

ribadisce la necessità di inviare a questa Amministrazione la rendicontazione trimestrale relativa al cauzioneamento effettuando la compilazione dell'apposita maschera informatica.

Entro il 30 gennaio di ogni anno è necessario effettuare il versamento alle Tesorerie Provinciali dello Stato, delle somme relative agli interessi maturati sui titoli di Stato o garantiti dallo Stato (comma 2, articolo 10 del D.Lgs 128/06), dedotti gli oneri per gli adempimenti di cui agli articoli 10 e 16 del D.Lgs 128/2006. Dalla data del 19 giugno 2007 è possibile effettuare tale versamento anche tramite bonifico bancario, secondo le modalità riportate nella G.U. n.114 del 18 maggio 2007, che si riportano di seguito: *Elementi da indicare nella disposizione di bonifico: per consentire la corretta finalizzazione delle somme, i soggetti che effettuano il versamento con il bonifico bancario dovranno indicare, nella disposizione di bonifico, i seguenti elementi:*

1. *coordinate bancarie in formato IBAN, ove nelle posizioni dedicate a contenere le informazioni riferite all'ABI, al CAB e al numero di conto siano indicati i seguenti valori:*
2. *codice ABI valorizzato a 1000 (identificativo della Banca d'Italia);*
3. *codice CAB impostato a 3245 (identificativo della procedura "entrate" della tesoreria);*
4. *numero di conto definito in modo da individuare anche la tesoreria destinataria;*
5. *causale del versamento;*
6. *codice fiscale del versante;*
7. *eventuale codice versante.*

MODIFICHE AL D.LGS 128/2006

Si ricorda che dall'1 gennaio 2020 sono scaduti i termini per l'eventuale adeguamento conseguente alle modifiche apportate al D.Lgs 128/2006 con la legge 30 dicembre 2018, n.145 (legge di bilancio) riguardanti:

- a) eliminazione **dell'ipotesi di controllo societario di cui al punto 3) dell'articolo 2359**, comma 1 del C.C. (*società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa*) per conseguire i requisiti di cui agli articoli 8 e 9 del citato decreto legislativo.
- b), il **consorzio di imprese** che, per conseguire il requisito soggettivo della disponibilità di impianto, deve essere proprietario dell'impianto di GPL.

La presente rilevazione pertanto dovrà riportare i dati relativi all'attività svolta nell'anno 2021 con l'assetto organizzativo, conseguente l'eventuale adeguamento effettuato.

Si segnala, a tale riguardo, la necessità di porre la massima attenzione nell'indicare i requisiti oggettivi conseguenti all'adesione ad un consorzio di imprese. A tal riguardo, si ricorda che, ai sensi



Ministero dell' Ambiente e Sicurezza Energetica

DIPARTIMENTO ENERGIA

DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E SICUREZZA

DIVISIONE III

del comma 2, lett. b) degli articoli 9 e 14 del D.Lgs 128/2006 e s.m.i., la disponibilità della capacità volumetrica in serbatoi fissi deve essere calcolata “*in proporzione alla quota consortile*”.

La presente circolare verrà inserita nel sito del monitoraggio GPL ed inviata alle Associazioni di categoria, per la sua diffusione.

IL DIRETTORE GENERALE
(*dott.ssa Marilena Barbaro*)